

**Presidente.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**Chimirri, relatore.** L'articolo 22 ha una importanza capitale perchè dà efficacia all'obbligo dell'assicurazione. Si contravviene a quest'obbligo o non facendo il contratto o non mantenendo i patti, ciò che può dar luogo alla decadenza della polizza o alla risoluzione del contratto. Se in questi casi mancasse la sanzione, l'obbligo dell'assicurazione diverrebbe illusorio.

Con l'articolo 22 s'impongono due generi di pene; cioè una multa fissa per ogni giorno di ritardo e il raddoppiamento dell'indennità in caso che l'infortunio avvenga prima di stipulare l'assicurazione, o dopo aver lasciato caducare o risolvere il contratto. La multa è di 10 lire al giorno per i primi 30 giorni, perchè il ritardo potrebbe dipendere da cause involontarie. Passati i primi 30 giorni, la multa cresce. E qui dico subito che consento con l'onorevole Nocito a limitare a 50 le 100 lire al giorno, per analogia di quanto dispone l'articolo 248 del Codice di commercio da lui ricordato: consento altresì di fissare un limite massimo di lire quattromila.

Con la multa si punisce il ritardo; ma nel frattempo potrebbe verificarsi un infortunio, ed allora che cosa accade? Si applica il diritto comune? No! perchè questo provvede ai casi di colpa, che sono i meno, e non agli infortuni casuali di gran lunga più numerosi.

Il ministro e la Commissione, volendo che questa legge eserciti i suoi benefici effetti anche quando l'industriale non adempie l'obbligo dell'assicurazione, vi propone che in tal caso, l'inadempiente, oltre la multa, sia costretto pagare l'indennità in misura doppia di quella che avrebbe liquidato l'Istituto assicuratore, cioè la metà come risarcimento, l'altra metà come pena.

L'indennità normale sarà devoluta a titolo di risarcimento alla persona lesa, od ai suoi eredi, e il di più andrà ad impinguare il fondo, ond'è parola nell'articolo 26, con speciale destinazione per sovvenire gli operai colpiti allorchè, giusta le ipotesi previste in quest'articolo, l'assicurazione manca o è caducata, e la persona civilmente responsabile non è in grado, per insolvenza, di prestare l'indennità.

L'articolo 22 va quindi così modificato: dicende lire 50 ov'è scritto di 100, e fissando a lire 4,000 il massimo della multa.

Ora formulerò in iscritto questa proposta e la trasmetterò all'onorevole presidente.

**Presidente.** Onorevole ministro, ha facoltà di parlare.

**Guicciardini, ministro di agricoltura e commercio.** Consento nelle conclusioni dell'onorevole relatore con cui sono completamente d'accordo. Aggiungo una sola osservazione che mi sembra possa completare il concetto di questo articolo. Vorrei che, dopo la parola *risoluzione*, si aggiungessero le parole *od alla inesecuzione* del contratto.

Mi pare che questa aggiunta sia una conseguenza necessaria della soppressione dell'ultimo alinea dell'articolo 17, che fu ieri deliberata.

**Nocito.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli pure.

**Nocito.** Prego l'onorevole relatore di considerare che tutto il male del sistema del Ministero e della Commissione sta precisamente in questa ammenda fissa, sia di lire 50, sia di lire 100: perchè non può rendere proporzionale la sanzione penale, in caso di ritardo, all'importanza dell'industria e del numero degli operai. È per questo che io avevo detto: *sino a lire 50*, lasciando al magistrato tutta la facoltà di applicare il minimo od il massimo, secondo i casi.

Quindi insisto nel mio emendamento.

**Chimirri, relatore.** Io non posso accettare altre modificazioni.

**Piccolo-Cupani.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Ne ha facoltà.

**Piccolo-Cupani.** Io desidero di far notare alla Camera che, o si lasci la disposizione così come è formulata nel disegno di legge, oppure si accettino gli emendamenti, è certo che si contraddice ai principî di diritto, perchè si lascia illimitazione nella pena. Fino a che somma potrà arrivare l'ammenda pagata dall'industriale? Si potrebbe arrivare a una somma indefinita, mentre le pene debbono essere prefinite, non già illimitate.

Per ciò io, presi accordi col relatore il quale ha accettato la mia osservazione, propongo che si stabilisca un limite massimo; e questo potrebbe essere nella cifra indicata dal relatore.

**Presidente.** Io leggo, dunque, il testo dell'articolo come è stato concordato tra il Governo e la Commissione.

Esso è il seguente:

« Coloro che non adempiono all'obbligo